

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ("CGA")

Le presenti CGA si applicano a tutte le vendite e consegne di Beni e/o Servizi effettuate dal Venditore all'Acquirente, indipendentemente dalla modalità con cui vengono effettuate.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 **"Acquirente"** indica la società di Amcor che acquista i Beni e/o i Servizi.

1.2 **"Beni"** indica i beni, i prodotti, i materiali, le forniture, le parti, gli assemblaggi, i disegni, i documenti o i servizi forniti dal Venditore all'Acquirente ai sensi delle presenti CGA e dell'Ordine di Acquisto.

1.3 **"Data di Consegnna"** ha il significato attribuitogli all'articolo 5.2.

1.4 **"Diritti di Proprietà Intellettuale"** si intendono i brevetti, i modelli di utilità, i diritti d'invenzione, i diritti d'autore e i diritti connessi e relativi, i marchi commerciali e di servizio, le denominazioni commerciali e i nomi di dominio, i diritti relativi alla presentazione, all'aspetto distintivo esterno del prodotto e all'imballaggio commerciale, l'avviamento e il diritto di intentare azioni per contraffazione o concorrenza sleale, i diritti relativi ai disegni e modelli, i diritti relativi alle banche dati, i diritti di utilizzo e di protezione della riservatezza delle informazioni riservate (inclusi il know-how e i segreti commerciali) e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, siano essi registrati o meno, comprese tutte le domande e tutti i diritti di richiedere e ottenere rinnovi o estensioni di tali diritti, e i diritti di rivendicare la priorità di tali diritti, così come tutti i diritti o forme di protezione simili o equivalenti che esistono o esisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo.

1.5 **"Giorno lavorativo"** indica qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o dai giorni festivi riconosciuti a livello nazionale in Italia.

1.6 **"Indirizzo di consegna"** ha il significato attribuitogli all'articolo 5.2.

1.7 **"Ordine di Acquisto"** indica un ordine per l'acquisto dei Beni e/o Servizi del Venditore da parte dell'Acquirente, in conformità alle presenti CGA.

1.8 **"Periodo di garanzia"** indica ventiquattro (24) mesi dalla consegna dei Beni in questione.

1.9 **"Risultati"** indica tutti i risultati dei Servizi e qualsiasi altro documento, prodotto e materiale fornito dal Venditore all'Acquirente come specificato nell'Ordine di Acquisto e qualsiasi altro documento, prodotto e materiale fornito dal Venditore all'Acquirente in relazione ai Servizi.

1.10 **"Servizi"** indica i servizi concordati e qualsiasi prestazione correlata di gestione, formazione, consulenza, assistenza, perizia, pareri e/o attività correlate forniti dal Venditore all'Acquirente ai sensi di queste CGA e dell'Ordine di Acquisto.

1.11 **"Strumenti"** indica tutte le forniture, materiali, strumenti, dime, matrici, calibri, montaggi, stampi, modelli, attrezzature, prodotti ausiliari e altri beni forniti dall'Acquirente al Venditore per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA).

1.12 **"Territorio del Consumatore"** indica la/le giurisdizione/i in cui l'Acquirente e/o i suoi clienti importeranno e/o immetteranno sul mercato o venderanno in qualsiasi altro modo ai consumatori prodotti contenenti i Beni o imballati nei Beni (o prodotti per i quali i Beni costituiscono un componente). Il Territorio del Consumatore applicabile alle presenti CGA è quello specificato dall'Acquirente, indicato nell'Ordine di Acquisto e/o ragionevolmente dedotto dal contesto dell'acquisto dei Beni e/o dei Servizi.

1.13 **"Venditore"** indica il venditore dei Beni e/o dei Servizi.

1.14 I termini **"produzione"** e **"consegna"** come utilizzati nel presente documento includono qualsiasi servizio accessorio da rendere ai sensi del presente Ordine di Acquisto.

1.15 Qualsiasi espressione che seguia i termini "incluso", "includere", "in particolare", "ad esempio" o qualsiasi espressione simile deve essere interpretata a titolo esemplificativo, senza limitare il significato delle parole che precedono tali termini.

2. IL CONTRATTO

2.1 **Documenti aggiuntivi.** Tutte le specifiche, i disegni, i dati tecnici e i documenti espressamente citati nell'Ordine di Acquisto si intendono incorporati nel presente documento mediante riferimento. Se tale riferimento riguarda solo una parte di tali specifiche, disegni, dati o documenti, solo le parti a cui si fa riferimento saranno considerate incorporate nel presente documento.

2.2 **Applicabilità delle presenti CGA.** Le presenti CGA si applicano a ciascun Ordine di Acquisto emesso dall'Acquirente al Venditore, indipendentemente dalla forma con cui è stato emesso e anche in assenza di un espresso richiamo alle stesse. Il Venditore riceverà copia delle presenti CGA (o sarà messo in condizione di conoscerle) da parte dell'Acquirente.

2.3 **Accettazione dell'Ordine di Acquisto.** Un Ordine di Acquisto sarà considerato accettato al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) l'emissione da parte del Venditore di un'accettazione scritta dell'Ordine di Acquisto all'Acquirente; e (b) sette (7) giorni dopo la ricezione dell'Ordine di Acquisto da parte del Venditore.

2.4 **Intero Accordo.** Le presenti CGA e l'Ordine di Acquisto, inclusi eventuali documenti aggiuntivi qui incorporati mediante riferimento (ivi inclusi quelli richiamati al precedente articolo 2.1), costituiscono il contratto definitivo e completo tra l'Acquirente e il Venditore per l'acquisto dei Beni e/o Servizi e annullano e sostituiscono tutti gli accordi, promesse, impegni e intese precedenti o contemporanei tra le parti, sia scritti che orali, relativi al medesimo oggetto. Nessun accordo o intesa che pretenda di aggiungere, modificare o integrare i termini e le condizioni delle presenti CGA, inclusi eventuali altri termini che il Venditore cerchi di imporre o incorporare, o che siano impliciti per legge, consuetudine commerciale, prassi o corso delle trattative, sarà vincolante per l'Acquirente, salvo espresso accordo scritto da parte dell'Acquirente alla data dell'Ordine di Acquisto applicabile o successivamente a tale data.

2.5 **Divieto di cessione.** Il Venditore non potrà delegare, cedere, novare, trasferire, ipotecare, gravare, subappaltare, costituire un trust o disporre in qualsiasi altro modo dei propri diritti o obblighi derivanti dall'Ordine di Acquisto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. L'Acquirente avrà il diritto di far valere nei confronti di qualsiasi cessionario (o soggetto equivalente) del Venditore tutti i diritti, le pretese e le difese di qualsiasi tipo (inclusi i diritti di compensazione, rivalsa e domanda riconvenzionale) che avrebbe potuto far valere nei confronti del Venditore, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano sorti prima o dopo la cessione.

3. PREZZI E CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 **Prezzo.** I Beni e/o i Servizi saranno forniti al prezzo indicato nell'Ordine di Acquisto. Salvo diverso accordo scritto, anche nelle presenti CGA, tutti i prezzi si intendono DDP (Delivery Duty Paid – reso sdoganato). Il prezzo si intende fisso e non soggetto ad alcuna revisione, anche in deroga alla normativa applicabile e, pertanto, non saranno ammessi addebiti supplementari di alcun tipo, salvo esplicito accordo scritto da parte dell'Acquirente. Il Venditore garantisce che il prezzo dei Beni e/o dei Servizi non è meno favorevole rispetto a quello praticato a qualsiasi altro cliente per beni o servizi identici o simili (a seconda dei casi) e in quantità analoghe. Nel caso in cui il Venditore riduca i prezzi dei Beni e/o dei Servizi praticati ad altri

clienti durante la vigenza dell'Ordine di Acquisto, si impegna a ridurre proporzionalmente anche i prezzi applicati all'Acquirente.

3.2 Sconti. L'Acquirente beneficerà pienamente di tutti gli sconti, premi e altre condizioni di pagamento favorevoli abitualmente offerti dal Venditore ai propri clienti. Tutti i periodi di sconto saranno calcolati a partire dalla data di consegna dei Beni e/o Servizi. Gli sconti saranno calcolati sulla base dell'importo totale della fattura, al netto dei costi di trasporto e delle imposte, se tali voci sono indicate separatamente sulla fattura.

3.3 Riduzione di tariffe, dazi o imposte. Qualsiasi riduzione delle tariffe di trasporto applicabili, dei dazi doganali, delle imposte all'importazione, delle accise e/o delle imposte sulle vendite rispetto a quelli in vigore alla data dell'Ordine di Acquisto, sia che tali riduzioni siano o meno indicate separatamente sull'Ordine di Acquisto, dovrà essere corrisposta all'Acquirente o dedotta dal prezzo dei Beni e/o Servizi.

3.4 Diritto al rimborso dei dazi doganali. L'Ordine di Acquisto include tutti i diritti doganali connessi trasferibili dal Venditore all'Acquirente. Il Venditore dovrà informare l'Acquirente dell'esistenza di tali diritti e, su richiesta, fornire la documentazione necessaria per consentire all'Acquirente di esercitarli.

4. GARANZIE

4.1 In relazione ai Beni acquistati ai sensi delle presenti CGA, il Venditore garantisce espressamente, per il Periodo di Garanzia, che: (a) i Beni saranno pienamente conformi a tutte le specifiche, i disegni, le istruzioni, le pubblicità, le dichiarazioni sui contenitori o sulle etichette, le descrizioni e i campioni; (b) i Beni saranno immuni da vizi, privi di difetti di progettazione, fabbricazione e materiale e saranno nuovi e di qualità soddisfacente e idonea all'uso a cui sono destinati; (c) l'Acquirente acquisirà il pieno diritto di proprietà sui Beni, privo e libero da qualsiasi vincolo, gravame e da qualsiasi effettiva o presunta violazione di brevetti, diritti d'autore o marchi; (d) i Beni saranno commerciabili, sicuri e idonei agli scopi previsti dall'Acquirente, scopi che sono stati comunicati al Venditore espressamente o implicitamente, e a tale riguardo l'Acquirente fa affidamento sulle competenze e sul giudizio del Venditore; (e) i Beni saranno adeguatamente contenuti, imballati, contrassegnati ed etichettati; (f) tutti i servizi associati alla fornitura dei Beni eseguiti dal Venditore saranno eseguiti in modo competente, a regola d'arte e in conformità agli standard del settore; (g) i Beni saranno fabbricati nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi nazionali e dell'Unione Europea applicabili, nonché degli standard stabiliti da enti, associazioni o da altri standard applicabili alla fabbricazione, etichettatura, trasporto, autorizzazione, approvazione o certificazione, inclusi quelli relativi alla normativa antidiscriminatoria. Le presenti garanzie si aggiungono a ogni altra garanzia prevista dalle leggi applicabili, ivi incluse le disposizioni del Codice Civile (comprese la garanzia per i vizi e la garanzia per evizione ivi previste).

4.2 In relazione a qualsiasi Servizio fornito all'Acquirente ai sensi delle presenti CGA, il Venditore garantisce espressamente che, nell'esecuzione dei Servizi: (a) eserciterà tutta la ragionevole diligenza, cura e competenza, anche facendo riferimento a eventuali codici volontari o linee guida applicabili, e opererà in conformità agli standard di settore; (b) impiegherà un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato per eseguire i Servizi in conformità allo standard indicato al punto (a); (c) garantirà che i Servizi e i Risultati saranno pienamente conformi a tutte le specifiche, istruzioni o dichiarazioni (fornite nell'Ordine di Acquisto o altrimenti) e i Risultati saranno idonei per ogni scopo espressamente o implicitamente comunicato dall'Acquirente; (d) garantirà che i Risultati, nonché i beni, i materiali, gli standard e le tecniche utilizzati per la fornitura dei Servizi, siano della migliore qualità e siano privi di difetti di lavorazione, installazione e progettazione; (e) coopererà con l'Acquirente in tutte le questioni relative ai Servizi; e (f) presterà

i Servizi in conformità a tutte le leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi nazionali e dell'Unione Europea applicabili, nonché agli standard stabiliti da enti o associazioni, o altri standard applicabili alla fornitura dei Servizi, incluso l'ottenimento e il mantenimento da parte del Venditore di ogni autorizzazione o licenza necessaria per l'esecuzione dei Servizi. Tali garanzie si aggiungono a tutte le altre garanzie e ai rimedi previsti dalla legge applicabile, ivi incluse le disposizioni del Codice Civile (comprese per le garanzie per le difformità e i vizi dell'opera).

4.3 Le garanzie previste dal presente articolo 4 resteranno valide ed efficaci anche dopo l'ispezione, il collaudo, la consegna, l'accettazione, l'uso e/o il pagamento da parte dell'Acquirente e saranno a beneficio dell'Acquirente, dei suoi successori, aventi causa, clienti e utilizzatori dei prodotti dell'Acquirente. Le garanzie concesse nel presente articolo 4 non potranno essere limitate né escluse dal Venditore.

5. CONSEGNA

5.1 Trasporto. Il Venditore dovrà garantire che tutti i Beni siano adeguatamente imballati, contrassegnati, caricati e spediti come previsto dall'Ordine di Acquisto e dal vettore incaricato del trasporto. Il Venditore dovrà indirizzare le spedizioni in conformità alle istruzioni dell'Acquirente.

5.2 Modalità di consegna. Il Venditore si impegna a consegnare i Beni: (a) all'indirizzo di consegna ("Indirizzo di Consegnna") indicato nell'Ordine di Acquisto o comunicato diversamente per iscritto dall'Acquirente; (b) alla data di consegna concordata tra le parti nell'Ordine di Acquisto ("Data di Consegnna"); e (c) se l'Indirizzo di Consegnna corrisponde ad una sede o ad uno stabilimento dell'Acquirente, durante il normale orario lavorativo dell'Acquirente (o secondo altre istruzioni fornite dall'Acquirente).

5.3 Spedizione. Il Venditore non dovrà produrre nessuno dei Beni oggetto dell'Ordine di Acquisto, né procurarsi materiali necessari per la loro produzione, né spedire alcun Bene all'Acquirente, se non nel rispetto della Data di Consegnna stabilita nell'Ordine di Acquisto o come altrimenti previsto dalle istruzioni scritte dell'Acquirente. L'Acquirente non sarà responsabile per Beni per i quali non siano state fornite una Data di Consegnna o istruzioni scritte. Le spedizioni in eccesso rispetto a quelle autorizzate potranno essere restituite dall'Acquirente al Venditore e il Venditore pagherà all'Acquirente tutte le spese di imballaggio, gestione, smistamento, carico e trasporto relative a tali spedizioni. L'Acquirente avrà il diritto di modificare di volta in volta i programmi di spedizione specificati nell'Ordine di Acquisto o in altre istruzioni scritte o sospendere temporaneamente le spedizioni programmate.

5.4 Ritardi. In caso di ritardo o rischio di ritardo nella produzione o consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi, per qualsiasi causa, il Venditore dovrà informare immediatamente l'Acquirente, fornendo tutte le informazioni rilevanti relative a tale ritardo o rischio di ritardo. Il Venditore sarà responsabile per ogni danno derivante dal mancato rispetto dei termini di consegna previsti dall'Ordine di Acquisto o da istruzioni scritte dell'Acquirente, salvo il caso in cui il ritardo sia dovuto a un Evento di Forza Maggiore, ai sensi dell'articolo 20.1. Se il Venditore, per qualsiasi altra ragione, non è in grado di rispettare il programma di consegna dell'Acquirente, l'Acquirente, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dalle presenti CGA, potrà risolvere l'Ordine di Acquisto o annullare qualsiasi spedizione in esso prevista senza ulteriori responsabilità nei confronti del Venditore.

5.5 Consegnna di quantità non conforme. Se il Venditore: (a) consegna meno del 95% della quantità di Beni ordinati, l'Acquirente può rifiutare i Beni; o (b) consegna oltre il 105% della quantità di Beni ordinati, l'Acquirente potrà, a sua discrezione, rifiutare i Beni o i Beni in eccesso e qualsiasi Bene rifiutato sarà restituibile a rischio e spese del Venditore. Se il

Venditore consegna una quantità di Beni superiore o inferiore a quella ordinata e l'Acquirente accetta tale consegna, la fattura relativa ai Beni sarà adeguata pro rata.

5.6 Consegnare ripartita. Il Venditore non potrà effettuare consegne parziali dei Beni salvo che ciò sia previsto nell'Ordine di Acquisto o previamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente. Qualora sia stato concordato che i Beni debbano essere consegnati in più lotti, tali Beni potranno essere fatturati e pagati separatamente. Resta inteso che, in caso di mancata consegna da parte del Venditore di uno qualsiasi dei lotti, nonché di ritardo nella relativa consegna, ovvero di qualsiasi vizio in uno dei lotti, l'Acquirente avrà il diritto di avvalersi dei rimedi di cui all'articolo 6.3.

6. ISPEZIONE, ACCETTAZIONE E RIMEDI DELL'ACQUIRENTE

6.1 Tutti i Beni saranno soggetti a ispezione e collaudo da parte dell'Acquirente e, ove possibile, dei suoi clienti, in qualsiasi momento e luogo e, in ogni caso, prima dell'accettazione da parte dell'Acquirente.

6.2 Il pagamento non costituirà accettazione definitiva dei Beni. I Beni non si considereranno accettati dall'Acquirente fino a quando quest'ultimo non avrà avuto un tempo ragionevole per ispezionarli successivamente alla consegna, oppure, in caso di vizi occulti inficianti i Beni, fino a quando non sia decorso un tempo ragionevole dal momento in cui il vizio occulto sia diventato evidente. In particolare, eventuali denunce e reclami relativi ai Beni (vizi apparenti) dovranno essere comunicati entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali denunce e reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere comunicati al Venditore entro 90 giorni dalla data della scoperta del difetto.

6.3 Se i Beni al momento della consegna o durante il Periodo di Garanzia non risultano conformi alle specifiche, ai disegni, ai campioni o alle descrizioni applicabili o agli altri impegni e alle garanzie rilasciate dal Venditore, come specificati all'articolo 4 (Garanzie) o non sono comunque conformi alle presenti CGA, l'Acquirente, senza alcun pregiudizio per ogni suo ulteriore diritto o rimedio, e indipendentemente dal fatto che abbia accettato o meno i Beni, potrà esercitare uno o più dei seguenti diritti e rimedi:

6.3.1 trattenere i Beni (in tutto o in parte) con un'adeguata riduzione del prezzo; oppure

6.3.2 rifiutare i Beni (in tutto o in parte) e restituirli al Venditore a rischio e spese del Venditore.

6.4 Qualora i Beni siano stati rifiutati ai sensi dell'articolo 6.3.2, l'Acquirente potrà, a sua discrezione:

(a) richiedere al Venditore di riparare i Beni rifiutati, a spese esclusivamente del Venditore;

(b) richiedere al Venditore di sostituire i Beni rifiutati con beni identici; oppure

(c) risolvere l'Ordine di Acquisto con contestuale restituzione di tutte le somme eventualmente già versate al Venditore per i Beni,

salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti come di seguito meglio specificato.

6.5 In aggiunta ai rimedi di cui al presente articolo 6, e ad ogni altro rimedio previsto dalle leggi applicabili, l'Acquirente potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e comunque imputabili all'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi derivanti dall'Ordine di Acquisto, compreso il recupero presso il Venditore di tutti i costi sostenuti dall'Acquirente per procurarsi beni sostitutivi da terzi.

6.6 Le presenti CGA si applicheranno anche a tutti i Beni riparati o sostituiti forniti dal Venditore.

6.7 I diritti e i rimedi dell'Acquirente ai sensi delle presenti CGA si aggiungono a ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge applicabile. La rinuncia da parte dell'Acquirente a un diritto o

rimedio non pregiudicherà l'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio successivamente sorto ai sensi della stessa clausola o di una clausola analoga.

7. MODIFICHE

7.1 Modifiche a disegni, specifiche, descrizioni, istruzioni di spedizione, quantità e/o programmi di consegna potranno essere effettuate solo previa comunicazione o approvazione scritta dell'Acquirente. Qualora tali modifiche comportino un aumento o una diminuzione dei costi o dei tempi necessari per la produzione dei Beni o per l'esecuzione dei Servizi ai sensi dell'Ordine di Acquisto, il Venditore dovrà informare immediatamente per iscritto l'Acquirente, e l'Acquirente provvederà a un equo adeguamento del prezzo di acquisto, del programma di consegna, o di entrambi.

7.2 Salvo quanto previsto all'articolo 7.1, nessuna modifica dell'Ordine di acquisto o delle presenti CGA sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti (o dai rispettivi rappresentanti autorizzati).

8. TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 **Fattura del Venditore.** Il Venditore avrà il diritto di emettere fattura all'Acquirente per ciascun Ordine di Acquisto a partire dalla consegna o in qualsiasi momento successivo ad essa. Ciascuna fattura dovrà indicare il o i numeri di riferimento dell'Ordine di Acquisto pertinente. Se il Venditore non emette una fattura valida all'Acquirente:

(a) entro 3 (tre) mesi dalla consegna dei relativi Beni o dalla prestazione dei relativi Servizi, l'Acquirente avrà diritto a una riduzione del 10% sull'importo dovuto ai sensi della relativa fattura; oppure

(b) entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei relativi Beni o dalla prestazione dei relativi Servizi, l'Acquirente avrà diritto a un'ulteriore riduzione del 30% sull'importo dovuto ai sensi della relativa fattura; oppure

(c) entro 12 (dodici) mesi dalla consegna dei relativi Beni o dalla prestazione dei relativi Servizi, l'Acquirente avrà il diritto di stornare l'importo dovuto ai sensi della relativa fattura e le somme dovute saranno pari a zero.

8.2 **Pagamento.** A fronte della consegna completa e definitiva dei Beni e/o all'esecuzione dei Servizi e salvo che non sia concordato diversamente per iscritto tra le parti, l'Acquirente pagherà al Venditore l'importo fatturato per i Beni e/o i Servizi entro sessanta (60) giorni dalla fattura, in conformità all'articolo 3. Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto bancario indicato per iscritto dal Venditore.

8.3 **Tasse.** Tutte le imposte di accisa, di vendita e di utilizzo (compresa l'IVA) dovranno essere indicate separatamente nella fattura. A seguito della ricezione di una valida fattura IVA emessa dal Venditore, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore tali importi aggiuntivi a titolo di IVA come applicabili alla fornitura dei Beni e/o dei Servizi.

8.4 **Interessi sui ritardi di pagamento.** Se una parte non effettua il pagamento dovuto all'altra parte secondo i termini dell'Ordine di Acquisto entro la data di scadenza per il pagamento, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere interessi sulla somma scaduta, dalla data di scadenza fino al pagamento, sia anteriormente che successivamente a qualsiasi pronuncia giudiziale. Gli interessi ai sensi del presente articolo 8.4 saranno dovuti nella misura prevista dall'Articolo 5 del D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, come modificato da D. Lgs. n. 192/2012. Resta inteso che (i) non saranno in nessun caso imputabili all'Acquirente eventuali ritardi di pagamento dovuti a irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte del Venditore, mancanza o erroneità di dati fiscali o di coordinate bancarie e che (ii) non saranno in nessun caso imputabili all'Acquirente eventuali ritardi di pagamento che dipendano da inadempimenti da parte del Venditore alle obbligazioni di cui alle presenti CGA. Nel caso in cui un

pagamento venga contestato in buona fede ai sensi dell'articolo 8.5, gli interessi saranno dovuti solo dopo la risoluzione della controversia, sulle somme riconosciute o concordate come dovute, dalla data di scadenza fino al pagamento.

8.5 Procedura per le contestazioni di pagamento. Qualora l'Acquirente contesti una fattura o altra richiesta di pagamento, dovrà notificarlo immediatamente per iscritto al Venditore. Le parti negozianno in buona fede per cercare di risolvere prontamente la controversia. Il Venditore dovrà fornire tutte le prove ragionevolmente necessarie per verificare la fattura o la richiesta contestata. Se solo una parte della fattura è oggetto di contestazione, l'importo non contestato dovrà essere pagato alla scadenza prevista all'articolo 8.2. L'obbligo del Venditore di fornire i Beni e/o i Servizi non sarà sospeso né pregiudicato da alcuna contestazione di pagamento.

9. RISOLUZIONE

9.1 Recesso. L'Acquirente potrà recedere dall'Ordine di Acquisto in tutto o in parte, con effetto immediato, in qualsiasi momento antecedente alla consegna dei Beni e/o all'esecuzione dei Servizi, mediante invio o consegna di una comunicazione scritta al Venditore. A seguito della ricezione di una comunicazione di recesso ai sensi del presente articolo 9.1 e salvo diversa indicazione dell'Acquirente, il Venditore dovrà:

9.1.1 cessare immediatamente ogni attività di produzione dei Beni e/o fornitura dei Servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto;
9.1.2 risolvere tutti gli ordini e i contratti di subappalto relativi alla produzione dei Beni e/o Servizi oggetto della comunicazione di recesso;

9.1.3 regolare tutte le pretese derivanti da tale cessazione degli ordini e subappalti;

9.1.4 trasferire la proprietà e consegnare all'Acquirente (a) tutti i Beni e/o i Risultati completati che sono conformi ai requisiti dell'Ordine di Acquisto e che non eccedono la quantità autorizzata per la produzione dall'Acquirente; e (b) tutte le quantità ragionevoli (ma non superiori a quelle autorizzate dall'Acquirente) di Beni e/o Risultati in corso di produzione e di materiali prodotti o acquisiti dall'Acquirente specificamente per la produzione dei Beni e/o dei Risultati, purché tali materiali e prodotti siano idonei a generare beni conformi ai requisiti dell'Ordine di Acquisto e non possano essere ragionevolmente impiegati dal Venditore per proprie esigenze o per altri clienti;
9.1.5 Adottare tutte le misure necessarie per proteggere - o, se richiesto dall'Acquirente in conformità all'articolo 10.3, restituire - la Proprietà dell'Acquirente.

9.2 Corrispettivo al Venditore in caso di recesso. In caso di recesso da parte dell'Acquirente ai sensi dell'articolo 9.1, l'Acquirente pagherà al Venditore i seguenti importi senza duplicazioni:

9.2.1 il prezzo previsto nell'Ordine di Acquisto per tutti i Beni e/o i Servizi che sono stati completati in conformità all'Ordine di Acquisto;

9.2.2 i costi effettivi sostenuti dal Venditore in conformità all'Ordine di Acquisto, nella misura in cui tali costi siano di importo ragionevole e siano correttamente imputabili alla parte risolta dell'Ordine di Acquisto, compresi i costi effettivi dei Beni e/o Servizi in corso di lavorazione e dei materiali consegnati all'Acquirente in conformità all'articolo 9.1.4; e

9.2.3 i costi ragionevoli sostenuti dal Venditore per la protezione o la restituzione della Proprietà dell'Acquirente.

9.2.4 Fermo quanto sopra, il Venditore rinuncia pertanto espressamente a qualsiasi richiesta di risarcimento o pagamento di qualsiasi altro genere, anche in deroga alle leggi applicabili. Resta inteso che questo articolo 9.2 non troverà applicazione laddove l'Acquirente risolva l'Ordine di acquisto in conformità all'articolo 9.3 che segue.

9.3 Risoluzione. Fatti salvi tutti gli altri diritti e rimedi dell'Acquirente, quest'ultimo potrà risolvere l'Ordine di Acquisto

con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Venditore se:

9.3.1 il Venditore commette un inadempimento grave di una qualsiasi disposizione dell'Ordine di Acquisto o delle presenti CGA e (se tale violazione è rimediabile) non vi pone rimedio entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell'Acquirente che intima di sanare la violazione;

9.3.2 Il Venditore intraprende qualsiasi passo o azione in relazione alla sua sottoposizione ad amministrazione controllata, liquidazione provvisoria, a un accordo o composizione con i propri creditori (salvo operazioni che garantiscono la continuità e la solvibilità dell'impresa), all'ottenimento di una moratoria, alla messa in liquidazione (sia volontaria che su ordine giudiziale, salvo il caso di operazioni che garantiscono la continuità e la solvibilità dell'impresa), alla nomina di un curatore o commissario sui propri beni, o alla cessazione della propria attività;

9.3.3 il Venditore intraprende qualsiasi passo o azione in relazione alla propria dichiarazione di fallimento, alla conclusione di accordi o composizioni con i propri creditori, all'ottenimento della nomina di un curatore o commissario sui propri beni, o alla cessazione della propria attività;

9.3.4 il Venditore sospende, minaccia di sospendere, cessa o minaccia di cessare l'esercizio di tutte o di una parte sostanziale della propria attività; o

9.3.5 deterioramento della situazione finanziaria del Venditore tale da giustificare, ragionevolmente, il timore che quest'ultimo non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti con l'Ordine di Acquisto o con le presenti CGA.

9.4 Sopravvivenza dei diritti. La scadenza o la risoluzione, comunque avvenuta, dell'Ordine di Acquisto, non pregiudicherà i diritti e i rimedi dell'Acquirente maturati fino a tale data, incluso il diritto di ottenere il risarcimento dei danni per qualsiasi inadempimento dell'Ordine di Acquisto o delle presenti CGA esistente prima o alla data della risoluzione o scadenza.

10. DEPOSITO E CUSTODIA DEI BENI/STRUMENTI DELL'ACQUIRENTE

10.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutti gli Strumenti, le attrezature, i documenti o altro materiale di qualsiasi natura forniti dall'Acquirente al Venditore, o per i quali il Venditore sia stato rimborsato dall'Acquirente, compresi eventuali miglioramenti, sostituzioni e materiali a essi uniti o incorporati, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente ("Proprietà dell'Acquirente").

10.2 La Proprietà dell'Acquirente dovrà in ogni momento: (a) essere adeguatamente custodita e mantenuta dal Venditore, (b) non essere utilizzata dal Venditore per scopi diversi dall'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto, (c) essere considerata in ogni caso come bene mobile di proprietà esclusiva dell'Acquirente e non acquisire mai la natura di bene immobile per accessione o incorporazione, (d) essere contrassegnata in modo appropriato per attestare la titolarità dell'Acquirente, con riferimento, ove applicabile, ai numeri identificativi dei componenti, (e) non essere mescolata con beni del Venditore o di terzi, (f) non essere spostata dai locali del Venditore senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, e (g) essere custodita a rischio e spese esclusivi del Venditore.

10.3 A fronte di richiesta scritta dell'Acquirente, il Venditore dovrà sottoscrivere e depositare, in qualità di "custode", un'apposita dichiarazione o registrazione finalizzata a garantire all'Acquirente la titolarità della Proprietà dell'Acquirente. La Proprietà dell'Acquirente sarà soggetta a restituzione su richiesta scritta dell'Acquirente; in tal caso, il Venditore dovrà riconsegnarla nelle stesse condizioni in cui l'ha originariamente ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, e a proprie spese. L'Acquirente avrà il diritto di accedere ai locali del Venditore, in ogni momento ragionevole, per ispezionare la

Proprietà dell'Acquirente e i registri del Venditore relativi ad essa.

10.4 Fatto salvo quanto sopra e salvo diverso accordo con l'Acquirente, il Venditore dovrà fornire, mantenere in buone condizioni e sostituire, ove necessario, tutti gli Strumenti. Il Venditore dovrà assicurare gli Strumenti mediante una polizza assicurativa contro incendio e con copertura estesa, per un valore pari al costo di sostituzione. L'Acquirente non garantisce l'accuratezza di eventuali stampi o attrezzature né la disponibilità o l'idoneità dei materiali o delle forniture da esso fornite. Il Venditore si impegna a controllare accuratamente e ad approvare ogni strumento, stampo o materiale fornito dall'Acquirente prima di utilizzarlo. Il Venditore dovrà utilizzare tutti gli strumenti, stampi o materiali forniti dall'Acquirente esclusivamente secondo le istruzioni dell'Acquirente.

11. INGREDIENTI NOCIVI O PROGETTAZIONE DIFETTOSA

11.1 Qualora il Venditore venga a conoscenza del fatto che qualsiasi ingrediente o componente dei Beni oggetto dell'Ordine di Acquisto sia, o possa diventare, dannoso per persone o cose, oppure che il progetto o la costruzione dei Beni presenti difetti in qualsiasi modo tali da essere o poter diventare dannosi per persone o cose, il Venditore dovrà darne immediata comunicazione all'Acquirente, fornendo tutte le informazioni rilevanti al riguardo.

12. CONCESSIONE DI LICENZE SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE / INVENZIONI

12.1 L'Acquirente conserva la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai propri Diritti di Proprietà Intellettuale e, ai sensi del presente documento, non concede alcuna licenza su tali Diritti di Proprietà Intellettuale.

12.2 Qualora la produzione o la fornitura dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto comporti attività sperimentali, di sviluppo o di ricerca, incluse eventuali attività ingegneristiche connesse, tutte le informazioni sviluppate nel corso di tali attività saranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente e saranno considerate sia Informazioni Riservate (ai sensi dell'articolo 13.2) sia Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Acquirente, indipendentemente dal fatto che siano brevettate o meno. Il Venditore si impegna a collaborare (e a far collaborare i propri dipendenti) alla sottoscrizione di tutti i documenti e allo svolgimento di tutte le attività necessarie o opportune per brevettare, perfezionare o tutelare, nell'interesse dell'Acquirente, qualsiasi invenzione concepita, sviluppata o concretamente realizzata nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

12.3 Qualora l'Ordine di Acquisto non comporti attività sperimentali, di sviluppo o di ricerca, ma i Beni e/o i Servizi debbano essere realizzati conformemente a disegni o specifiche fornite dall'Acquirente, il Venditore concede all'Acquirente una licenza irrevocabile, non esclusiva e gratuita per realizzare, far realizzare, utilizzare e vendere qualsiasi miglioramento dei Beni e/o dei Servizi che sia stato concepito, sviluppato o concretamente realizzato dal Venditore durante la produzione dei Beni e/o dei Servizi nell'ambito dell'Ordine di Acquisto.

12.4 Il Venditore concede inoltre all'Acquirente una licenza perpetua, integralmente pagata, non esclusiva e valida a livello mondiale, comprensiva della licenza relativa a qualsiasi software operativo incorporato nei Beni e/o nei Risultati venduti ai sensi del presente documento, con diritto di sub-licenza a favore delle società affiliate dell'Acquirente, per realizzare, far realizzare, utilizzare, far utilizzare e vendere i Beni e/o i Risultati, o loro derivati, sulla base di qualsiasi brevetto, attuale o futuro, che l'Acquirente consideri necessario per esercitare i diritti concessi ai sensi del presente articolo 12.4, in relazione alla produzione, all'utilizzo o alla vendita di prodotti realizzati dall'Acquirente o per conto dell'Acquirente o delle sue società affiliate.

13. RISERVATEZZA

13.1 Il Venditore non potrà divulgare l'esistenza del contratto stipulato con l'Acquirente né i termini delle presenti CGA o dell'Ordine di Acquisto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

13.2 Qualsiasi piano di marketing, idea, campione, progetto, formulazione, segreto industriale, dato finanziario o altra informazione che l'Acquirente identifichi o consideri come riservata e che comunichi direttamente o indirettamente in qualsiasi forma al Venditore in relazione all'Ordine di Acquisto, nonché qualsiasi informazione derivata dal Venditore da tali dati o sviluppata nell'ambito della fornitura di Beni e/o Servizi ai sensi dell'Ordine di Acquisto, così come l'esistenza e il contenuto dell'Ordine di Acquisto stesso (collettivamente, "Informazioni Riservate"), resteranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente e dovranno essere mantenute riservate dal Venditore, dai suoi dipendenti e agenti, e non potranno, senza il consenso dell'Acquirente, essere divulgate a terzi o utilizzate per finalità diverse dall'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

13.3 In deroga a quanto previsto dall'articolo 13.2, tali informazioni non saranno considerate Informazioni Riservate, né soggette ad obblighi di riservatezza, nella misura in cui il Venditore possa dimostrare mediante documentazione scritta che erano già note al Venditore, sono divenute di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente, sono state comunicate al Venditore da terzi senza violazione di obblighi di riservatezza, oppure la cui divulgazione sia imposta dalla legge o da un ordine dell'autorità giudiziaria.

13.4 Il Venditore si impegna a restituire all'Acquirente tutte le Informazioni Riservate, inclusi dati grezzi, registri, memorandum e rapporti, unitamente a tutte le copie fotografiche, appunti manoscritti, estratti o altre riproduzioni elettroniche o di altro tipo, immediatamente su richiesta dell'Acquirente o, in ogni caso, immediatamente alla scadenza o risoluzione dell'Ordine di Acquisto.

14. COMPENSAZIONE

14.1 L'Acquirente avrà in ogni momento il diritto di compensare qualsiasi somma dovuta dal Venditore, o da qualsiasi società affiliata del Venditore, all'Acquirente o a una qualsiasi delle sue società affiliate, con qualsiasi somma dovuta in qualsiasi momento dall'Acquirente in relazione all'Ordine di Acquisto. Per "società affiliata" si intende qualsiasi società, impresa o associazione che controlla, è controllata da o è sottoposta a comune controllo con il Venditore o con l'Acquirente, a seconda del caso.

15. CONFORMITÀ ALLA LEGGE

15.1 Il Venditore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze o le altre normative e disposizioni governative attualmente vigenti o future, applicabili ai Beni e/o ai Servizi o alla loro produzione, incluse tutte le leggi, normative, regolamenti o altre disposizioni governative relative alla conformità e alla responsabilità del prodotto, e garantisce di essere in possesso e di mantenere in ogni momento tutte le licenze, autorizzazioni, permessi, consensi e abilitazioni necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Ordine di Acquisto e delle presenti CGA.

15.2 Il Venditore conferma che i Beni non contengono sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti consentiti dalle leggi applicabili che regolano la progettazione, le specifiche o il contenuto dei materiali di imballaggio, ove applicabili ai prodotti immessi sul mercato nel Territorio del Consumatore.

16. MANLEVA

16.1 Il Venditore si impegna a manlevare, tenere indenne e difendere l'Acquirente e le sue società affiliate, nonché i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti e clienti ("Soggetti

Indennizzati"), da qualsiasi perdita, responsabilità, costo, spesa, procedimento, azione, domanda giudiziale, danno, obbligo o procedimento di qualsiasi tipo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le sentenze pronunciate contro i Soggetti Indennizzati, tutte le ammende e sanzioni loro imposte, nonché tutte le spese legali e qualsiasi altro costo di contentioso ("Responsabilità"), derivanti da o connessi a:

16.1.1 qualsiasi pretesa avanzata da un terzo nei confronti di un Soggetto Indennizzato derivante da, o connessa alla, fornitura dei Beni e/o dei Servizi, nella misura in cui tale pretesa deriva da inadempimento, esecuzione negligente, mancata esecuzione o ritardo nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto da parte del Venditore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;

16.1.2 qualsiasi pretesa avanzata da un terzo nei confronti di un Soggetto Indennizzato per morte, lesioni personali o danni a beni derivanti da o connessi a Beni difettosi (incluse pretese relative al richiamo del prodotto, pretese di responsabilità da prodotto o pretese per violazione delle garanzie del Venditore), nella misura in cui il difetto dei Beni sia attribuibile ad atti o omissioni del Venditore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;

16.1.3 qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di un Soggetto Indennizzato derivante dalla ricezione, dall'uso o dalla fornitura dei Servizi e dei Risultati, nella misura in cui tale pretesa sia attribuibile ad atti od omissioni del Venditore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e

16.1.4 qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di un Soggetto Indennizzato derivante da una violazione effettiva o presunta di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, derivante da o connessa alla produzione, fornitura o utilizzo dei Beni e/o dei Servizi e/o dei Risultati.

16.3 Nel caso in cui l'acquisto, l'uso o la vendita dei Beni e/o dei Servizi, o di qualsiasi loro parte, sia ritenuto costituire una violazione o sia vietato da un provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 16.1.4, il Venditore, a proprie spese, dovrà procurare all'Acquirente e ai suoi clienti il diritto di continuare ad acquistare, utilizzare e vendere tali Beni; oppure, con il consenso dell'Acquirente, modificare tali Beni affinché non risultino in violazione; oppure, rimuovere tali Beni e rimborsare il prezzo di acquisto nonché i relativi costi di trasporto e installazione.

17. ASSICURAZIONE

17.1 Il Venditore dovrà mantenere coperture assicurative per importi non inferiori ai seguenti:

17.1.1 Responsabilità del datore di lavoro - 250.000 €; e

17.1.2 Responsabilità civile generale (compresa la responsabilità da prodotto, la responsabilità per prodotti e operazioni ultimate e la responsabilità contrattuale generale) - 1.000.000 € per persona, 1.000.000 € per evento (lesioni personali) e 1.000.000 € per evento (danni a cose).

17.2 Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore dovrà fornire certificati assicurativi che attestino gli importi delle coperture, i numeri di polizza e le date di scadenza delle assicurazioni mantenute dal Venditore. Tali certificati dovranno prevedere che l'assicuratore notifichi per iscritto all'Acquirente, con almeno 30 giorni di preavviso, qualsiasi cessazione o riduzione dell'importo o dell'ambito delle coperture. In caso di violazione da parte del Venditore della presente disposizione, l'Acquirente avrà il diritto di annullare la parte non ancora consegnata dei Beni e/o dei Servizi coperti dall'Ordine di Acquisto e non sarà tenuto ad effettuare ulteriori pagamenti, salvo che per i Beni e/o Servizi conformi consegnati prima dell'annullamento.

18. INFORMAZIONI E DATI

18.1 Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore fornirà all'Acquirente tutte le informazioni e i dati che siano ragionevolmente necessari affinché l'Acquirente possa ricevere,

comprendere, utilizzare e mantenere i Beni e/o i Servizi consegnati ai sensi dell'Ordine di Acquisto.

18.2 Ciascuna parte agirà come titolare autonomo del trattamento dei dati personali (esclusivamente dati di contatto aziendali) trattati nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto. Entrambe le parti si impegnano a rispettare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e a non porre in essere comportamenti che possano causare violazioni da parte dell'altra.

19. CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

19.1 Il Venditore dovrà ottenere e fornire all'Acquirente tutte le informazioni richieste dall'Acquirente (inclusi, se specificato, i risultati dei test) per confermare la composizione dei materiali dei beni, incluso il rilascio delle Schede di Sicurezza dei Materiali ("SDS") o documenti equivalenti previsti dalla normativa locale, per tutti i beni per i quali la legge ne richieda la predisposizione.

19.2 Il Venditore dovrà effettuare tutte le preregistrazioni, registrazioni, notifiche, iscrizioni o altre comunicazioni relative a sostanze, miscele, componenti o altri materiali che compongono i beni, necessarie affinché il Venditore possa fornire legalmente i beni all'Acquirente.

19.3 Il Venditore dovrà ottenere, predisporre e fornire all'Acquirente tutta la documentazione e le informazioni che l'Acquirente e/o i suoi clienti necessitano per conformarsi alle normative vigenti nel Territorio del Consumatore, comprese le informazioni e i documenti necessari per ottenere eventuali autorizzazioni o consensi richiesti.

20. CONTINUITÀ DELLA FORNITURA

20.1 Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente né responsabile per il mancato adempimento o per il ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligo previsto dall'Ordine di Acquisto se tale mancato adempimento o ritardo sia causato da atti del governo o delle autorità pubbliche, disastri naturali, guerra, sommossa, sciopero (esclusi gli scioperi interni a una delle parti), incendio, alluvione, ribellione civile, atti terroristici o pandemia, che siano, in ogni caso, eventi al di fuori del controllo della parte interessata e non prevedibili o evitabili con l'ordinaria diligenza da parte di persone o entità che gestiscono un'attività simile a quella della parte interessata ("Evento di Forza Maggiore"), a condizione che: (a) la parte così impedita (i) abbia notificato immediatamente per iscritto all'altra parte la natura dell'Evento di Forza Maggiore e (ii) abbia adottato ogni ragionevole sforzo per mitigare gli effetti; e (b) l'elenco di cui sopra è considerato esaustivo e nessun altro evento sarà considerato Evento di Forza Maggiore. In tal caso, i termini per l'adempimento delle obbligazioni della parte impedita saranno prorogati proporzionalmente. Se un Evento di Forza Maggiore si verifica o si prevede che provochi un ritardo nell'adempimento superiore a quarantacinque (45) giorni, l'Acquirente potrà risolvere l'Ordine di Acquisto con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Venditore, senza alcuna responsabilità né obbligo risarcitorio di alcun tipo.

20.2 Il Venditore dovrà garantire di mantenere un piano di continuità operativa e di disaster recovery per la fornitura dei Beni e/o dei Servizi (e delle persone e delle strutture utilizzate per fornirli) al fine di ridurre al minimo l'effetto di qualsiasi interruzione o evento non pianificato che comprometta la capacità del Fornitore di fornire i Beni e/o i Servizi, in tutto o in parte, in conformità ai termini delle presenti CGA ("BCP"). Il Venditore dovrà mantenere e aggiornare il BCP e garantire di essere in grado di attuare le disposizioni del BCP in qualsiasi momento in conformità ai suoi termini. Il Venditore dovrà testare il BCP con una frequenza non inferiore a due volte l'anno. A seguito di ogni test, il Venditore dovrà implementare prontamente qualsiasi azione o misura correttiva ragionevolmente necessaria per affrontare eventuali mancanze

o carenze identificate dal test. L'Acquirente potrà in qualsiasi momento, con ragionevole preavviso, richiedere di visionare una copia del BCP e la prova che esso è stato adeguatamente testato attraverso esercizi di simulazione (a condizione che l'Acquirente protegga tali informazioni con gli stessi standard con cui protegge le proprie informazioni riservate). L'Acquirente può richiedere modifiche al BCP qualora, a ragionevole giudizio dell'Acquirente, tale BCP non protegga adeguatamente gli interessi dell'Acquirente. A seguito di un Evento di Forza Maggiore, il Venditore sarà comunque obbligato ad attuare il BCP. Il Venditore non potrà richiedere l'esonero di responsabilità previsto dall' articolo 20.1 se l'esistenza o il perdurare dell'Evento di Forza Maggiore è attribuibile alla mancata osservanza da parte del Venditore delle disposizioni del presente articolo 20.2 o alla mancata esecuzione completa del BCP (salvo che tale inadempimento sia anch'esso conseguenza di un Evento di Forza Maggiore che abbia colpito il funzionamento del BCP).

21. DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Rinuncia. Una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio sarà efficace solo se formulata per iscritto e non sarà considerata una rinuncia a qualsiasi successiva violazione o inadempimento. Il ritardo o il mancato esercizio, ovvero l'esercizio singolo o parziale, di qualsiasi diritto o rimedio non costituirà rinuncia a tale diritto o rimedio né precluderà o limiterà l'esercizio futuro dello stesso o di altri diritti o rimedi.

21.2 Nullità Parziale. Se una qualsiasi disposizione o parte di disposizione delle presenti CGA divenga o sia ritenuta invalida, illegale o inapplicabile, essa sarà considerata come non apposta, senza pregiudicare la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali sia considerata come non apposta ai sensi del presente articolo 21.2, le parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare una disposizione sostitutiva che, per quanto possibile, realizzi il risultato commerciale originariamente perseguito.

21.3 Comunicazioni.

21.3.1 Qualsiasi comunicazione inviata a una parte in relazione all'Ordine di Acquisto o alle presenti CGA dovrà essere effettuata per iscritto, indirizzata a tale parte presso la sua sede legale (se si tratta di una società) o al suo principale luogo di attività (negli altri casi), o a un diverso indirizzo comunicato all'altra parte per iscritto conformemente al presente articolo 21.3.

21.3.2 Le comunicazioni dovranno essere consegnate a mano, inviate per posta prioritaria prepagata o altro servizio di consegna, tramite corriere commerciale o tramite e-mail. Una comunicazione si considererà ricevuta: se consegnata a mano, nel momento in cui viene lasciata all'indirizzo indicato; se inviata per posta prioritaria o altro servizio di consegna rapido, alle ore 9:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla spedizione; se consegnata tramite corriere, nella data e ora di sottoscrizione della ricevuta di consegna del corriere; oppure, se inviata via e-mail, il primo giorno lavorativo successivo alla trasmissione.

21.3.3 Le disposizioni del presente articolo 21.3 non si applicano alla notificazione di atti giudiziari o altri documenti relativi a procedimenti legali.

21.4 Diritti di terzi. Le presenti CGA non conferiscono alcun diritto a terzi per far valere qualsiasi condizione delle presenti CGA o dell'Ordine d'acquisto.

21.5 Sopravvivenza. Qualsiasi disposizione dell'Ordine di acquisto o delle presenti CGA che, espressamente o implicitamente, sia destinata a entrare o a rimanere in vigore anche dopo la risoluzione, per qualsiasi ragione intervenuta o la scadenza dell'Ordine di acquisto o delle presenti CGA, compresi gli articoli 4 (Garanzie), 12 (Concessione di licenze su diritti di proprietà intellettuale/invenzioni), 13 (Riservatezza), 16

(Manleva) e il presente articolo 21.5 (Sopravvivenza), rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

22. COMPLIANCE

22.1 Il Venditore si impegna a:

- gestire le proprie attività in modo responsabile dal punto di vista ambientale e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel paese in cui i Beni sono prodotti o i Servizi sono forniti, assicurando altresì che tali obblighi siano rispettati anche dai propri fornitori;
- supportare l'Acquirente nei suoi sforzi volti alla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) e al raggiungimento degli obiettivi scientificamente definiti di riduzione annua del 4%, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva del 30% entro il 2030, o di altri obiettivi comunicati di volta in volta dall'Acquirente;
- garantire in ogni momento che esso e i propri fornitori rispettino il Codice di Condotta dell'Acquirente, come condiviso da quest'ultimo;
- fornire all' Acquirente, su richiesta e senza indugio, tutte le informazioni ragionevolmente richieste per consentire all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi normativi;
- consentire all'Acquirente, con un ragionevole preavviso, di effettuare audit presso i propri stabilimenti al fine di verificare la conformità alle normative vigenti e/o al Codice di Condotta dell'Acquirente.

La mancata osservanza da parte del Venditore degli obblighi di cui alle lettere (c)-(e) costituirà inadempimento grave delle presenti CGA.

23. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO

23.1 L'Ordine di Acquisto e le presenti CGA sono disciplinati dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG). Qualsiasi controversia derivante da o in relazione all'Ordine di Acquisto o alle presenti CGA, ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione, sarà deferita e risolta in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento della ICC, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato. Il numero degli arbitri sarà pari a tre. La sede, o luogo legale, dell'arbitrato sarà Milano. La lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale sarà l'inglese.

24. NEGOZIAZIONE E APPROVAZIONE SPECIFICA

24.1 Le parti riconoscono e concordano reciprocamente che il contenuto di qualsiasi articolo, clausola, paragrafo delle presenti CGA è stato oggetto di negoziati specifici ed è stato pienamente concordato tra le parti, escludendo pertanto l'obbligo di sottoscrivere qualsiasi clausola specifica ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. In ogni caso, ove i predetti articoli fossero applicabili, il Venditore, con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto, si impegna a sottoscrivere e ad approvare espressamente e separatamente le seguenti clausole: 2.3 "Accettazione dell'Ordine di Acquisto", 2.5 "Divieto di cessione", 3.1 "Prezzo", 4.3 "Garanzie", 5.4 "Ritardi", 6.1, 6.2 e 6.3 "Ispezione, accettazione e rimedi dell'Acquirente", 8.1 "Fattura del Venditore", 8.4 "Interessi sui ritardi di pagamento", 8.5 "Procedura per le contestazioni di pagamento", 9.1 "Recesso", 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 "Corrispettivo al Venditore in caso di recesso", 9.3 "Risoluzione", 14 "Compensazione", 16 "Manleva", 23 "Legge applicabile e arbitrato".